

STATUTO

MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BLUFI PA CONTRADA NOCILLA
SNC

Numero REA: PA - 202663

Codice fiscale: 04542220829

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

	to l'assemblea,	
	D E L I B E R A	
	1)- di approvare il testo delle norme di funzionamento, dando	
	atto che le stesse, oltre che comportare l'adeguamento alla	
	disciplina introdotta dal nuovo diritto societario, prevedono	
	alcune variazioni di elementi costitutivi della Società tra	
	le quali: la denominazione, i requisiti di mutualità, l'og-	
	getto sociale con riferimento all'interesse dei soci, ripar-	
	tizione dei ristorni ai soci e quant'altro previsto dal nuovo	
	diritto societario.	
	Il detto nuovo testo, diviso in vari titoli, risulta formula-	
	to come segue:	
	"STATUTO	
	DELLA SOCIETA' COOPERATIVA MEDITERRANEA CHE ADOTTA LA NORMA-	
	TIVA DELLA S.R.L.	
	Sez. I	
	Denominazione, Sede, Oggetto, Durata, Requisiti di mutualita'	
	Articolo 1 - Denominazione	
	1.1 E' costituita una società cooperativa denominata:	
	<u>"MEDITERRANEA Società Cooperativa Sociale"</u> .	
	1.2 La cooperativa, essendo a mutualità prevalente, deve in-	
	dicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscri-	
	zione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	Articolo 2 - Sede e sedi secondarie	
	2.1 La cooperativa ha sede legale nel Comune di Blufi (PA),	

	all'indirizzo denunciato presso il registro delle imprese.	
	2.2 La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello	
	stesso comune, con decisione dell'Organo amministrativo che è	
	abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del	
	Registro delle imprese.	
	2.3 Il trasferimento della sede in altro comune è di compe-	
	tenza dell'Assemblea dei soci.	
	2.4 Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che	
	all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie,	
	uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo amministra-	
	tivo.	
	2.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro dei soci.	
	Articolo 3 - Oggetto sociale.	
	3.1 La Cooperativa si regge sui principi della mutualità, non	
	ha fini di lucro e si propone di contribuire al miglioramento	
	economico e morale dei propri soci, le regole di svolgimento,	
	ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti	
	fra i soci e la società, saranno previsti in apposito regola-	
	mento che, predisposto dall'organo amministrativo verrà ap-	
	provato dall'assemblea della società ai sensi e per gli ef-	
	fetti dell'ultimo comma dell'articolo 2521 del codice civile.	
	In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di soci	
	potranno prevalere su quelli generali.	
	Essa specificatamente si propone, tramite la gestione in for-	

	ma associata e mediante il mutuo apporto dei soci, anche at-	
	traverso convenzioni con Enti Locali, Enti Pubblici, Morali e	
	Privati, gli scopi seguenti:	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'ar-	
	ticolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei so-	
	ci come più oltre determinati, la Cooperativa intende realiz-	
	zare i suoi scopi sociali nell'ambito delle attività previste	
	dall'art. 1 lettere "A" e "B" della legge 381 del 8/11/91, ha	
	come oggetto diretto:	
	a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con en-	
	ti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio	
	sanitarie e/o educative:	
	La gestione ed il funzionamento dei servizi in favore degli	
	anziani e degli handicappati, traumatizzati e infermi, trami-	
	te l'assistenza domiciliare, l'istituzione e la gestione di	
	centri per handicappati, centri sociali e sanitari, istituire	
	un servizio di assistenza medica, domiciliare ed ambulatoria-	
	le, diurno e notturno che possa dare un idoneo contributo per	
	migliorare le richieste per il medico urgente; istituire un	
	servizio di assistenza infermieristica e fisioterapica, domi-	
	ciliare ed ambulatoriale; istituire un servizio trasporto in-	
	fermo con mezzi idonei, anche con automediche e tramite ambu-	
	lanze, istituire un servizio trasporto dializzati.	
	La gestione di soggiorni marini, montani e termali, l'assi-	
	stenza abitativa degli anziani e degli handicappati anche	

	presso ospedali o case di cura.	
	L'Istituzione e la gestione di case albergo, l'istituzione e	
	la gestione di comunità alloggio, l'istituzione di centri per	
	la riabilitazione psico-fisica degli handicappati e degli an-	
	ziani e dei traumatici nonché per tutti coloro che ne possano	
	usufruire al bene collettivo dei cittadini.	
	L'istituzione e la gestione di case famiglia, R.S.A. (Resi-	
	dienze sanitarie assistite e C.T.A. (Comunità terapeutiche as-	
	sistite).	
	Lo svolgimento di attività produttive per l'inserimento degli	
	handicappati nel campo del lavoro, la creazione di impianti	
	polivalenti per la cultura, lo svago, lo sport finalizzati	
	all'armonico sviluppo psico-fisico degli utenti,	
	L'istituzione di corsi scolastici a tutti i livelli per disa-	
	dattati,	
	La promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite,	
	escursioni, atte ad elevare spiritualmente e culturalmente ed	
	a fornire occasioni di svago agli utenti ed alle loro fami-	
	glie, nonché l'organizzazione di pacchetti turistici a carat-	
	tere sociale; di prestare assistenza sanitaria in generale e	
	medica, generica e specialistica adottando modalità partico-	
	lari per i soggetti portatori di handicap, di istituire con-	
	sultori per i problemi di pertinenza del soggetto portatore	
	di handicap, la creazione di una rete di servizi per il so-	
	stegno economico, sociale e psico-pedagogico anche in forma	

	domiciliare alla famiglie per attuare la permanenza nell'am-	
	bito domestico del portatore di handicap e dell'anziano che	
	richiede sorveglianza continua e cure particolari, la frui-	
	zione di servizi per la promozione culturale e la educazione	
	permanente di cui all'articolo 10 della L . R. 02.01.1979 n	
	.1 da parte dei soggetti portatori di handicap, il manteni-	
	mento delle persone anziane;il reinserimento delle persone	
	anziane nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita.	
	La promozione e il sostegno di una rete di servizi a caratte-	
	re territoriale e di un organico sistema di provvidenze, lo	
	stimolo delle iniziative finalizzate al superamento di situa-	
	zioni emarginanti e a consentire la partecipazione della per-	
	sona anziana alla vita familiare e sociale. L'assicurazione	
	agli utenti della libera scelta dei servizi e della parteci-	
	pazione alla loro gestione; la promozione di studi sulle con-	
	dizioni ed i problemi delle varie categorie sociali. La for-	
	mazione e l'aggiornamento del personale; l'utilizzo del vo-	
	lontariato per l'assistenza domiciliare e l'assistenza ai	
	portatori di handicap, nonché a tutti i servizi socialmente	
	utili.	
	La creazione di impianti polivalenti per la cultura e la ri-	
	creazione dell'anziano, la gestione di case di riposo e luo-	
	ghi di villeggiatura per gli anziani. L'attuazione di servizi	
	di refezione e ristorazione a servizio di case albergo per	
	anziani, per handicappati, case protette, comunità alloggio,	

	case di riposo, case di cura, ospedali, nonché tutte le atti-	
	vità inerenti alla produzione, alla somministrazione ed al	
	confezionamento di pasti caldi per ristorazione collettiva,	
	alla gestione di relativi laboratori, di mense aziendali, di	
	refezione scolastica per comuni, Enti pubblici e privati. I-	
	stituire un servizio di assistenza sanitaria, ambulatoriale e	
	domiciliare che possa dare un idoneo contributo per intensi-	
	ficare le prestazioni in favore delle persone anziane o han-	
	dicappate; svolgere attività sanitarie.	
	La gestione di asili nido e scuole di ogni ordine e grado, di	
	corsi di formazione professionale e di centri educativi, ria-	
	bilitativi a carattere ambulatoriale nonché di servizi ausi-	
	liari e di collegamento.	
	La realizzazione di iniziative che consentano il contatto tra	
	la scuole e l'ambiente rurale per contribuire a diffondere la	
	conoscenza e l'amore per la natura fra i giovani; guidare co-	
	mitive in visite organizzate per la diffusione e la conoscen-	
	za del patrimonio artistico e ambientale.	
	B) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con en-	
	ti pubblici e privati in genere, gestire, stabilmente o tem-	
	poraneamente, in proprio o per conto terzi attività di:	
	La gestione di servizi di sorveglianza e di pulizia, disinfe-	
	stazioni, derattizzazioni, deblattizzazione di plessi pubbli-	
	ci e privati, manutenzione dei depuratori; la gestione di at-	
	tività educative, ricreative, culturale, di parchi giuoco, di	

	manutenzione e custodia di impianti sportivi; promuovere, e/o	
	istituire, e/o acquistare, e/o prendere in affitto, e/o in	
	gestione, e/o in concessione, in qualsiasi forma fabbricati,	
	terreni, locali, istituire nonché tutte quelle opere, mezzi,	
	trasformazioni che possono migliorare le condizioni dal punto	
	di vista sociale; provvedere al restauro, alla custodia,	
	monitoraggio, catalogazione e valorizzazione dei beni	
	artistici, monumentali e ambientali; - promuovere e favorire	
	attività turistiche, organizzando servizi di guida turistica,	
	iniziative pubblicitarie a difesa e alla valorizzazione del	
	patrimonio storico monumentale, paesaggistico e ambientale; -	
	realizzare e/o gestire villaggi turistici, agro-turistici,	
	alberghieri, campeggi, rifugi, posti di ristorazione,	
	colonie, campi sportivi, ecc.; - diffondere, valorizzare e	
	avviare attività riguardanti le tradizioni artigianali, folk-	
	loristiche e gastronomiche; - istituire uffici e/o agenzie di	
	viaggi per la propaganda e i servizi turistici alberghieri; -	
	acquistare e gestire macchine, mezzi, strumenti, impianti e	
	locali per il buon funzionamento e l'operatività della	
	cooperativa; - progettare, eseguire, manutentare e gestire o-	
	pere di infrastruttura, strade, pozzi, acquedotti, impianti	
	di distribuzione e sollevamento di acqua, serre, messe a col-	
	ture, ville e giardini, verde pubblico, vivai e patrimonio	
	forestale; provvedere alla raccolta e alla lavorazione, con-	
	servazione, trasformazione e vendita dei prodotti, articoli	

	in gestione sociale e di terzi; - collocare e commercializza-	
	re, in Italia e all'estero, le produzioni conferite dai soci;	
	fare allevamenti di ogni tipo di animali creando tutti gli	
	impianti per l'attività; - fornire e produrre mobili, arredi	
	e suppellettili, sia ad Enti Pubblici che a privati; - pro-	
	muovere e gestire attività editoriali e di comunicazione,	
	massmediale, via etere o via cavo; - stampare e/o distribuire	
	libri, giornali, riviste; - progettare, produrre, porre in o-	
	pera impianti pubblicitari di ogni tipo ed inoltre istituire	
	e gestire agenzie di pubblicità e servizi di pubblicità; -	
	organizzare e gestire servizi di trasporto e di comunicazione	
	di ogni genere nelle aree urbane ed in ambito locale, nazio-	
	nale ed internazionale ed, inoltre, spedizioni e recapiti di	
	ogni genere; - gestire attività di rappresentanza e di media-	
	zione mobiliare ed immobiliare di servizi e/o altro; servizio	
	di reception, sorveglianza e vigilanza armata e non, presso	
	Enti pubblici, parapubblici e privati; trasporto valori; ge-	
	stione servizi cimiteriali comprese operazioni di sepoltura,	
	cremazione, esumazione ed estumulazione e dei servizi legati	
	al patrimonio cimiteriale, quali la pulizia e manutenzione	
	delle aree verdi e cimiteriali, la progettazione e la realiz-	
	zazione e manutenzione di manufatti (compresi locali, recin-	
	zioni in ferro, impianti vari), l'illuminazione votiva, l'au-	
	tomazione cancelli, lo sgombero neve, lo smaltimento di ri-	
	fiuti speciali cimiteriali. La cooperativa si propone altresì	

	i seguenti scopi: - la gestione ed il funzionamento dei ser-	
	vizi in favore degli anziani e degli handicappati, traumatiz-	
	zati ed infermi, tramite l'assistenza domiciliare, l'istitu-	
	zione e la gestione di soggiorni marini, montani e termali,	
	l'assistenza abitativa degli anziani e degli handicappati,	
	anche presso ospedali o case di cura; - l'istituzione e la	
	gestione di case albergo, l'istituzione e la gestione di case	
	famiglia per minori; l'istituzione e la gestione di comunità	
	alloggio; l'istituzione e la gestione di centri per la riabi-	
	litazione psicofisica degli handicappati e degli anziani e	
	dei traumatici, nonché per tutti coloro che ne possano usu-	
	fruire al bene collettivo dei cittadini; l'istituzione e la	
	gestione di centri di prima accoglienza per togliere il sog-	
	getto tossicodipendente o alcolista dalla strada, dandogli la	
	possibilità di alloggiare in una struttura dove troverà per-	
	sonale specializzato quali: psicologi ed operatori, allo	
	scopo di inserirlo nelle varie strutture; - l'istituzione e	
	la gestione di case famiglia per malati di HIV ed AIDS,	
	nonché case famiglia per donne, con prole o non, che hanno	
	subito maltrattamenti dal coniuge e con problemi di	
	prostituzione; - l'istituzione e la gestione di un centro	
	d'ascolto con personale qualificato (psicologi), in collabo-	
	razione con i Comuni e con l'istituzione di un numero verde	
	telefonico per il centro ascolto;- gestione di servizi rela-	
	tivi all'affidamento temporaneo o definitivo di minori. La	

	cooperativa può gestire beni mobili ed immobili, aziende, im-	
	prese, etc., confiscati ai mafiosi quali possono essere: mo-	
	bili ed immobili, veicoli, terreni (agrumeti, oliveti, vigne-	
	ti, ecc.)per la continuità del lavoro sociale della Coopera-	
	tiva. Lo svolgimento di attività produttive per l'inserimento	
	dei disadattati nel campo del lavoro, la creazione di impian-	
	ti polivalenti per la cultura, lo svago e lo sport, finaliz-	
	zati all'armonico sviluppo psicofisico degli utenti, l'isti-	
	tuzione di corsi scolastici a tutti i livelli per disadatta-	
	ti, la promozione di incontri manifestazioni, spettacoli, gi-	
	te, escursioni, ecc. , atte ad elevare spiritualmente e cul-	
	turalmente ed a fornire occasioni di svago agli utenti ed al-	
	le loro famiglie; prestare assistenza medica, generica e spe-	
	cialistica, adottando modalità particolari per i soggetti	
	portatori di handicap. Lo svolgimento delle attività di sen-	
	sibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui	
	opera al fine di renderle più consapevoli e disponibili al-	
	l'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bi-	
	sogno nonché di attività di promozione e rivendicazione al-	
	l'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e	
	svantaggiate. La creazione di una rete di servizi per il so-	
	stegno economico, sociale e psicopedagogico, anche in forma	
	domiciliare alle famiglie, per attuare la permanenza nell'am-	
	bito domestico del portatore di handicap, dell'anziano che	
	richiede sorveglianza continua e cure particolari, la frui-	

	zione dei servizi per la promozione culturale e l'educazione	
	permanente, di cui all'art. 10 della L.R. 2.1.1979 n. 1, da	
	parte dei soggetti portatori di handicap, il mantenimento	
	delle persone anziane; il reinserimento delle persone anziane	
	nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita. La pro-	
	mozione ed il sostegno di un arte di servizi a carattere ter-	
	ritoriale e di un organico sistema di provvidenze, lo stimolo	
	delle iniziative finalizzate al superamento di situazioni e-	
	marginanti ed a consentire la partecipazione delle persone	
	anziane alla vita familiare e sociale. L'assicurazione agli	
	utenti della libera scelta dei servizi e della partecipazione	
	alla loro gestione; la promozione di studi sulle condizioni	
	ed i problemi delle persone anziane; la formazione e l'ag-	
	giornamento del personale; l'utilizzo del volontariato per	
	l'assistenza domiciliare e l'assistenza ai portatori di han-	
	dicap, nonché a tutti i servizi socialmente utili. La crea-	
	zione d'impianti polivalenti per la cultura e la ricreazione	
	dell'anziano, la gestione di case riposo e luoghi di villeg-	
	giatura per anziani, per handicappati, case protette, comu-	
	nità alloggio. Case di riposo, case di cura, ospedali, nonché	
	tutte ed attività inerenti alla produzione, alla somministra-	
	zione ed al confezionamento di pasti caldi per ristorazioni	
	collettive, alla gestione di relativi laboratori, di mense a-	
	ziendali, di refezione scolastica per Comuni, Enti pubblici e	
	privati. Istituire un servizio di assistenza medica ambula-	

	toriale e domiciliare che possa dare un idoneo contributo per	
	intensificare prestazioni nei giorni festivi e nelle ore not-	
	turne in favore degli utenti; svolgere attività paramediche;	
	svolgere un servizio di assistenza infermieristica domicilia-	
	re ed ambulatoriale per tutte quelle prestazioni di competen-	
	za infermieristica; istituzione di un servizio per trasporti	
	infermi tramite ambulanza sia programmate che in urgenza ed	
	emergenza; istituzione e gestione del trasporto dializzati;	
	istituzione e gestione di centri dialisi.	
	La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	potrà ancora: stipulare convenzioni con personale specializ-	
	zato ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovan-	
	ti motivi della società; - provvedere all'istituzione coope-	
	rativistica e professionale anche mediante l'istituzione di	
	corsi di orientamento, di addestramento, qualificazione e	
	perfezionamento anche per conto di enti pubblici territoriali	
	e non; - compiere ogni azione di qualifica e scegliere in ge-	
	nere tutte le attività utili al raggiungimento degli scopi	
	sociali; - aderire a società e consorzi tra cooperative aven-	
	ti finalità analoghe o comunque congruenti; compiere tutte le	
	operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immo-	
	biliare necessario al raggiungimento dei fini sociali; accet-	
	tare lasciti o donazioni; - aderire ad enti o ad organismi e-	
	conomici, morali, culturali ed assistenziali; aprire conti	
	correnti, emettere cambiali, assumere mutui ipotecari, ri-	

	scuotere mandati e contributi.	
	Qualsiasi altre attività rientranti nel campo dei servizi.	
	Stipulare contratti, convenzioni e appalti con enti pubblici	
	e privati e nonchè ricevere sovvenzioni e finanziamenti.	
	Inoltre, la società, ove necessario e richiesto, anche ai	
	sensi della legge numero 1815 del 23 novembre 1939, si av-	
	varrà dell'opera di professionisti che risponderanno nei con-	
	fronti dei terzi per l'opera prestata.	
	La società cooperativa potrà nominare direttori tecnici ed in	
	generale per le attività che richiedono particolari requisiti.	
	3.2 La cooperativa può svolgere ogni altra attività affine,	
	connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto socia-	
	le, può assumere e concedere agenzie, commissioni, mandati e	
	rappresentanze, nonchè compiere tutte le operazioni commer-	
	ciali, finanziarie, industriali, immobiliari e mobiliari, ne-	
	cessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali ed	
	in particolare gli atti tutti che attengano alle concessioni	
	ed ai finanziamenti ed ogni tipo di beneficio erogati dallo	
	Stato, dalla Regione Sicilia, dalla CEE in base alle leggi	
	vigenti.	
	3.3 Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa	
	è inoltre impegnata ad integrare, in modo permanente o secon-	
	do le opportunità contingenti, la propria attività con quella	
	di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi	
	e ad altre aventi oggetto analogo, affine o connesso al pro-	

	prio, rilasciare fideiussioni ed altre garanzie in genere,	
	anche reali.	
	3.4 La società potrà inoltre effettuare l'emissione di stru-	
	menti finanziari privi di diritti di amministrazione da of-	
	frire soltanto a investitori qualificati ai sensi del-	
	l'art.2526 c.c..	
	3.5 La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei	
	confronti di terzi non soci ai sensi dell'art.2521 c.c.;	
	3.6 La società è disciplinata e intende operare nell'ambito	
	delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mu-	
	tualità previsti dalla leggi dello stato in materia.	
	3.7 La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli at-	
	ti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, im-	
	mobiliare, finanziaria, creditizia, di garanzia, di avallo e	
	fideiussione consentite dalla legge, come pure assumere par-	
	tecipazioni in società ed enti anche non cooperativistici,	
	che svolgono comunque attività connesse o funzionali al per-	
	seguimento degli scopi sociali, può assumere e concedere a-	
	genzie, commissioni, mandanti e rappresentanze.	
	3.8 La cooperativa, tra l'altro, può:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e co-	
	munque accessorie all'attività sociale;	
	b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi econo-	

	mici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsia-	
	si altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la coopera-	
	tiva aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;	
	d) Stipulare qualsiasi tipo di contratto, accordi e conven-	
	zioni in genere con professionisti, studi e società profes-	
	sionali, consulenti, prestatori d'opera, lavoratori autonomi	
	ed altre imprese di servizi, le cui prestazioni siano ritenu-	
	te utili per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	3.9 La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	altre cooperative interessate allo stesso scambio mutualisti-	
	co nonchè con imprese terze.	
	Articolo 4 - Durata della cooperativa	
	4.1 La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre	
	2047 può essere prorogata, una o più volte, con decisione	
	dell'Assemblea dei soci.	
	In difetto, è prorogata a tempo indeterminato.	
	Articolo 5 - Requisiti di mutualità	
	5.1 E' preciso impegno della cooperativa di rientrare nella	
	categoria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertan-	
	to, così come prevede l'art. 2514 c.c., si impone:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	

	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	c) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	Sez. II	
	Capitale sociale, Requisiti dei soci e quote.	
	Articolo 6 - Patrimonio sociale e quote.	
	6.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale indi-	
	cato al successivo art. 11;	
	2) dalla riserva legale, formata con il 30% degli utili netti	
	annuali, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;	
	3) dalla riserva speciale, formata con le quote sociali even-	
	tualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi o legatari dei soci defunti;	
	4) dalla riserva ordinaria, formata con le somme versate dai	
	soci per tassa di ammissione;	
	5) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertu-	

	ra di particolari rischi o di previsioni di oneri futuri;	
	6) da liberalità da contributi di enti pubblici e privati e	
	da introiti comunque pervenuti alla cooperativa.	
	Articolo 7 - Aumento di capitale	
	7.1 A seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci, da	
	adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del	
	presente statuto, il capitale sociale può essere aumentato:	
	- a pagamento, versando all'atto della sottoscrizione almeno	
	il 50% (cinquanta per cento) del valore nominale e l'eventua-	
	le sovrapprezzo da determinarsi dall'Assemblea dei soci in	
	sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo	
	amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto	
	delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio	
	approvato;	
	- con conferimenti in natura;	
	- o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponi-	
	bili a capitale).	
	7.2 La deliberazione di aumentare il capitale sociale non	
	può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente	
	dovuti non siano stati integralmente eseguiti.	
	7.3 La deliberazione di aumento di capitale deve prevedere se	
	l'eventuale parziale sottoscrizione, nel termine stabilito	
	dalla decisione, debba comportare l'aumento parziale del ca-	
	pitale ovvero la sua rinuncia.	
	7.4 Il diritto di opzione è normalmente riconosciuto ai so-	

	ci. Tuttavia, lo stesso non può essere esercitato quando la	
	deliberazione di aumento del capitale:	
	- lo escluda;	
	- preveda che le quote di nuova emissione debbano essere li-	
	berate mediante conferimenti in natura.	
	Articolo 8 - Requisiti dei soci	
	8.1 Possono essere soci i lavoratori che esercitano arti e	
	mestieri, attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla	
	cooperativa, e che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine o specializzazione professionale, possono parteci-	
	pare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attiva-	
	mente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.	
	Articolo 9 - Procedura di ammissione dei soci	
	9.1 - L'aspirante socio deve presentare domanda scritta	
	all'Organo amministrativo, specificando:	
	a) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codi-	
	ce fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la cittadi-	
	nanza;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti per	
	l'ammissione;	
	c) l'ammontare della quota di partecipazione che si propone	
	di sottoscrivere;	
	d) di conoscere e accettare lo statuto sociale, l'eventuale	
	regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi so-	
	ciali competenti;	

	e) le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già i-	
	scritto;	
	f) le quote da sottoscrivere;	
	9.2 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera	
	sulla domanda. La delibera di ammissione diventa operativa ed	
	è annotata nel libro dei soci dopo che, da parte dell'aspi-	
	rante socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissio-	
	ne senza che siano stati effettuati detti versamenti, la de-	
	libera di ammissione diventa inefficace.	
	9.3 Nel caso l'Organo amministrativo respinga la domanda di	
	ammissione dell'aspirante socio, questi, entro sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che, sulla	
	domanda di ammissione, si pronunci l'Assemblea dei soci, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della	
	sua successiva convocazione, tranne che non sia appositamente	
	convocata.	
	9.4 L'aspirante socio, una volta che riceve notizia dell'ac-	
	coglimento della domanda di ammissione, deve versare, se ri-	
	chiesto, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta	
	un sopraprezzo da determinarsi dall'Assemblea dei soci in	
	sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo	
	amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto	
	delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio	

	approvato.	
	9.5 I soci non possono iscriversi contemporaneamente ad altre	
	cooperative che perseguano identici scopi sociali ed espli-	
	chino un'attività concorrente, né, senza espresso assenso	
	dell'Organo amministrativo, possono prestare lavoro subordi-	
	nato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto ana-	
	logo o affine a quello della cooperativa.	
	Articolo 10 - Quote	
	10.1 Il valore nominale di ciascuna quota è di euro 250,00	
	(duecentocinquanta/00);	
	10.2 Nessun socio può avere una quota di partecipazione supe-	
	riore a euro 100.000,00 (euro centomila/00).	
	10.3 I predetti limiti non si applicano: nel caso di conferi-	
	menti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli	
	articoli 2545-quinquies c.c. - distribuzione di riserve divi-	
	sibili ai soci - e 2545-sexies c.c. - distribuzione dei ri-	
	storni ai soci - e con riferimento ai soci diversi dalle per-	
	sone fisiche.	
	Articolo 11 - Acquisto delle proprie quote	
	11.1 L'Organo amministrativo non è autorizzato ad acquistare	
	o a rimborsare le quote della cooperativa.	
	Articolo 12 - Trasferimento della quota di partecipazione	
	12.1 I soci possono cedere la quota di partecipazione all'ac-	
	quirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio,	
	solo se autorizzati dall'Organo amministrativo.	

	12.2 Il socio che intende trasferire la propria quota di par-	
	tecipazione deve inoltrare richiesta all'Organo amministrati-	
	vo con lettera raccomandata.	
	12.3 L'Organo amministrativo, entro sessanta giorni dal rice-	
	vimento della richiesta, emette un provvedimento di accogli-	
	mento ovvero di diniego, in quest'ultimo caso deve essere mo-	
	tivato, che comunica al socio.	
	12.4 Il socio, una volta trascorso il predetto termine di 60	
	giorni senza ricevere comunicazione del provvedimento	
	dell'Organo amministrativo, è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	12.5 Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può pro-	
	porre opposizione al tribunale.	
	Articolo 13 - Trasferimento della quota di partecipazione a	
	causa di morte.	
	13.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto di	
	chiedere:	
	1) la liquidazione della quota di partecipazione;	
	2) il subentro nella partecipazione del socio deceduto.	
	13.2 In caso di subentro, gli eredi devono essere provvisti	
	dei requisiti per l'ammissione nella cooperativa. In presenza	
	di più eredi, questi debbono nominare un rappresentante comu-	

ne.	
Sez. III	
Recesso ed esclusione soci	
Articolo 14 - Diritto di recesso	
14.1 I soci possono recedere dalla cooperativa.	
Il recesso non può essere parziale.	
14.2 Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi:	
- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;	
- fusione o scissione;	
- revoca dello stato di liquidazione;	
- trasferimento della sede legale all'estero;	
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;	
- proroga del termine di durata della cooperativa e se la durata della cooperativa diventa a tempo indeterminato;	
- negli aumenti di capitale in denaro con offerta di partecipazioni a terzi;	
- modifica del criterio di determinazione del valore della quota d partecipazione, in caso di recesso;	
- modificazioni dell'atto costitutivo concernenti i diritti di voto o di partecipazione.	
14.3 Il recesso non può essere esercitato e, qualora sia stato esercitato, è privo di efficacia se:	
- la cooperativa revoca la delibera che lo legittima;	

	- è deliberato lo scioglimento della cooperativa.	
	14.4 Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve inoltrare domanda all'Organo amministrativo con lettera raccomandata.	
	14.5 L'Organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la esamina e, qualora non sussistano i presupposti del recesso, emette un provvedimento di diniego che comunica immediatamente al socio.	
	14.6 Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.	
	14.7 Il recesso ha effetto:	
	- per il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;	
	- per i rapporti mutualistici tra socio e società, in assenza di disposizione di legge, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Articolo 15 - Esclusione del socio	
	15.1 L'esclusione di un socio può avere luogo :	
	- per il mancato pagamento della quota di partecipazione, giusta art. 2531 c.c.;	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;	

	- per la mancanza o la perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla cooperativa;	
	- per la sua interdizione, inabilitazione o condanna ad una	
	pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pub-	
	blici uffici;	
	- per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita	
	o per il perimento della cosa, dovuta a causa non imputabile	
	agli amministratori, rispettivamente quando il socio ha con-	
	ferito nella cooperativa la propria opera o il godimento di	
	una cosa;	
	- quando si è obbligato, con il conferimento, a trasferire la	
	proprietà di una cosa, se questa perisce prima che la pro-	
	prietà sia acquisita dalla cooperativa;	
	- per fallimento del socio;	
	15.2 L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo	
	15.3 La delibera di esclusione è comunicata al socio con let-	
	tera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	15.4 Avverso la delibera di esclusione, il socio, entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento della comunicazione, può propor-	
	re opposizione al tribunale.	
	15.5 Il recesso ha effetto, sia per il rapporto sociale che	
	per i rapporti mutualistici tra socio e società, dalla data	
	di comunicazione della delibera di esclusione.	
	Articolo 16 - Liquidazione quota di partecipazione al socio.	
	16.1 Al socio receduto o escluso, ovvero ai suoi eredi, la	

	liquidazione della quota di partecipazione è determinata in	
	proporzione al valore della cooperativa risultante dal bilan-	
	cio dell'esercizio in cui si è verificato rispettivamente il	
	recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	16.2 Il pagamento deve essere effettuato nei termini di legge.	
	Sez. IV - Diritti dei soci e Deliberazioni dell'Assemblea dei	
	soci.	
	Articolo 17 - Diritti dei soci	
	17.1 Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il	
	valore della quota di partecipazione posseduta.	
	17.2 I soci hanno diritto, inoltre:	
	a) di recedere dalla società, come precisato nella precedente	
	sez. III - Recesso ed esclusione soci;	
	b) ad una quota di utili, secondo le modalità e la percentua-	
	le massima indicate nella successiva sez. VII - Bilancio e u-	
	tili (art. 2545-quinquies c.c.);	
	c) di controllare la società, per come previsto dalla legge;	
	d) ai ristorni, secondo i criteri e i limiti di cui all'art.	
	2545-sexies c.c.	
	17.4 L'Assemblea dei soci può deliberare la ripartizione dei	
	ristorni a ciascun socio in proporzione alla quantità e qua-	
	lità degli scambi mutualistici intervenuti con gli stessi. A	
	tal fine, l'impianto contabile deve assicurare la separazio-	
	ne, nel bilancio, dei dati relativi all'attività svolta con i	
	soci da quella svolta con i terzi.	

	17.5 La ripartizione dei ristorni a ciascun socio può anche	
	avvenire mediante aumento proporzionale delle rispettive quo-	
	te.	
	Articolo 18 - Convocazione dell'assemblea dei soci.	
	18.1 L'Assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministra-	
	tivo, anche su richiesta di tanti soci che rappresentano al-	
	meno il terzo del capitale sociale tramite lettera spedita	
	al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fis-	
	sato per l'adunanza, raccomandata a mano o tramite telefax o	
	posta elettronica, e mail.	
	18.2 Nell'avviso di convocazione, debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle mate-	
	rie da trattare. Nello stesso avviso di convocazione, può es-	
	sere fissato anche il giorno, l'ora e il luogo, per una even-	
	tuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni	
	dalla data fissata per la prima convocazione. L'avviso può	
	prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda	
	non dovesse raggiungere il quorum necessario.	
	18.3 L'Assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel	
	caso non siano rispettate le predette formalità, quando ad	
	essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli ammini-	
	stratori e sindaci, questi ultimi se nominati, ovvero quando	
	quegli amministratori e quei sindaci, che non partecipino	
	all'assemblea, rilascino apposita dichiarazione scritta, da	
	conservarsi agli atti della cooperativa, con la quale atte-	

	stano di essere informati su tutti gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli	
	stessi.	
	18.4 L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio de-	
	ve essere convocata almeno una volta all'anno, entro cento-	
	venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se la co-	
	operativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o	
	quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla	
	struttura e dall'oggetto della cooperativa, l'Assemblea dei	
	soci per l'approvazione del bilancio può essere convocata en-	
	tro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Articolo 19 - Partecipazione e rappresentanza	
	19.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che,	
	alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 giorni, ai sensi dell'art. 2538 c.c. I	
	soci morosi non possono partecipare alle decisioni. 19.2 Il	
	socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea. La	
	delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola	
	assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. La	
	regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'as-	
	semblea.	
	19.3 La rappresentanza non può essere conferita agli ammini-	
	stratori, ai sindaci o al revisore, ai dipendenti della coo-	
	perativa, alle società da questa controllate o che controlla-	

	no, ai componenti degli organi amministrativi o di controllo	
	o ai dipendenti di queste.	
	Articolo 20 - Svolgimento dell'Assemblea dei soci	
	20.1 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente	
	dell'Organo Amministrativo; in caso di sua assenza o di suo	
	impedimento, dalla persona designata con il voto favorevole	
	dalla maggioranza degli intervenuti.	
	20.2 II Presidente è assistito da un segretario, designato	
	dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione	
	di redigere il verbale dell'assemblea.	
	20.3 Il Presidente verifica la regolarità della costituzione	
	dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e	
	proclama i risultati delle votazioni.	
	20.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da ver-	
	bale. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e	
	dal segretario. Se le deliberazioni riguardano la modifica	
	dello statuto, il verbale deve essere redatto da un notaio.	
	20.5 II verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve es-	
	sere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei	
	soci.	
	Articolo 21 - Maggioranze	
	21.1 Il voto deve esprimersi solo con scrutinio palese, col	
	sistema della alzata di mano o per divisione o con altro si-	
	stema che assicuri comunque la forma palese al voto. In par-	

	tiolare, le elezioni delle cariche sociali possono avvenire	
	per acclamazione.	
	21.2 In prima convocazione, l'Assemblea dei soci è regolar-	
	mente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti	
	soci che rappresentino almeno il 50% più 1 dei voti esprimi-	
	bili. In seconda convocazione, l'Assemblea dei soci è rego-	
	larmente costituita qualunque sia il numero dei soci interve-	
	nuti o rappresentati aventi diritto di voto.	
	21.3 L'Assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convo-	
	cazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati.	
	21.4 Le delibere riguar- danti le modifiche dell'atto	
	costitutivo sono assunte con il voto favorevole di tanti soci	
	che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per cento)	
	dei voti esprimibili.	
	Sez. V - Organo amministrativo	
	Articolo 22 - Consiglio d'amministrazione. Amministratore	
	unico.	
	22.1 Il Consiglio di amministrazione è costituito da un mini-	
	mo di tre componenti ad un massimo di cinque membri, anche	
	non soci, nominati dai soci.	
	22.2 Non può essere nominato amministratore e, se nominato,	
	decade dall'ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito,	
	o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdi-	
	zione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità	

	ad esercitare uffici direttivi.	
	22.3 Gli amministratori non possono assumere la qualifica di	
	soci illimitatamente responsabili in altre società o essere	
	amministratori in altre società, salvo autorizzazione dei so-	
	ci.	
	22.4 Il Consiglio di amministrazione, elegge, tra i propri	
	componenti, il Presidente e il vice Presidente.	
	22.5 Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rie-	
	leggibili. In caso di dimissioni o decesso di un amministra-	
	tore, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua	
	sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea	
	dei soci. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua	
	assenza dal vice Presidente, in assenza di entrambi dal più	
	anziano di età dei presenti.	
	22.6 Il Consiglio di amministrazione può delegare, determi-	
	nandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni	
	ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato ese-	
	cutivo, nei limiti indicati nell'art. 2544 c.c.	
	22.7 La convocazione viene fatta dal Presidente in qualunque	
	forma anche oralmente. Sono comunque validamente costituite	
	le riunioni del Consiglio di Amministrazione anche in difetto	
	di formale convocazione quando siano presenti tutti gli ammi-	
	nistratori e tutti i sindaci effettivi e può validamente de-	
	liberare. Le adunanze si ritengono legali quando vi intervie-	
	ne la maggioranza dei componenti del Consiglio. Le delibera-	

	zioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli ammi-	
	nistratori presenti. Non è ammesso il voto per rappresentanza.	
	22.8 La cessazione degli amministratori per scadenza del ter-	
	mine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di am-	
	ministrazione è stato ricostituito.	
	22.9 Il Presidente, per la redazione del verbale della riu-	
	nione, nomina un segretario che può essere estraneo al Consi-	
	glio.	
	22.10 L'amministrazione della società può essere affidata ad	
	un Amministratore Unico, egli dura in carica sino alla revoca	
	o dimissioni.	
	Nel caso venga nominato l'amministratore unico questi assume	
	tutti i poteri del consiglio di amministrazione e svolge tut-	
	te le funzioni attribuite al presidente dello stesso.	
	Articolo 23 - Competenze degli amministratori	
	23.1 Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della coope-	
	rativa, che non siano espressamente dalla legge riservati al-	
	l'Assemblea dei soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attua-	
	zione e al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Articolo 24 - Rappresentanza della società	
	24.1 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.	
	E', pertanto, autorizzato a riscuotere somme, rilasciandone	
	quietanza. Ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle li-	
	ti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori da-	

	vanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed	
	in qualunque grado di giurisdizione.	
	24.2 Nell'assenza od impedimento del Presidente, i suoi com-	
	piti sono assunti dal vice Presidente.	
	24.3 La firma del vice Presidente fa piena prova, di fronte	
	ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, dell'assenza	
	o impedimento del Presidente.	
	Articolo 25 - Compensi agli amministratori	
	25.1 Gli amministratori non ricevono compensi salvo che l'As-	
	semblea dei soci non deliberi diversamente.	
	25.2 L'Assemblea dei soci può stabilire che siano riconosciu-	
	ti gettoni di presenza agli amministratori.	
	Sez. VI	
	Organo di controllo	
	Articolo 26 - Organo di controllo	
	26.1 La cooperativa è controllata da un Collegio sindacale	
	solo se si verificano i presupposti di legge di cui all'art.	
	2543 c.c. Detto Collegio è composto da tre sindaci effettivi	
	e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci che designa	
	altresì il Presidente e ne determina la retribuzione per il	
	triennio. Essi restano in carica per tre esercizi, sono rie-	
	leggibili e scadono alla data della deliberazione dei soci di	
	approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica.	
	Articolo 27 - Collegio sindacale	

	27.1 Il Collegio sindacale è tenuto a redigere il verbale di	
	ogni riunione nel Libro delle decisioni del collegio sindaca-	
	le e deve essere sottoscritto dagli intervenuti. Le delibera-	
	zioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioran-	
	za assoluta dei presenti.	
	27.2 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai	
	soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio.	
	27.3 I sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblies	
	dei soci, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e	
	alle adunanze del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Articolo 28 - Controllo dei soci	
	28.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno di-	
	ritto di avere dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2476	
	c.c., notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di	
	consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i	
	libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Sez. VII	
	Bilancio e Utili	
	Articolo 29 - Esercizi sociali	
	29.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicem-	
	bre di ogni anno.	
	Articolo 30 - Bilancio	
	30.1 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'Organo am-	
	ministrativo cura l'erezione del bilancio di esercizio e le	

	conseguenti formalità di legge.	
	30.2 Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 giorni nel caso di cooperative tenute alla redazione del	
	bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esi-	
	genze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperati-	
	va; in questi casi, l'Organo amministrativo deve segnalare,	
	nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa in	
	caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni del-	
	la dilazione.	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti	
	disposizioni di legge, in ogni caso la ripartizione del ri-	
	storno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e	
	qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera di distri-	
	buzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi del-	
	le facoltà previste dall'ultimo comma dell'art.2545 sexies.	
	30.3 L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione,	
	o nella nota integrativa, deve illustrare, ai sensi dell'art.	
	2528, comma 5, c.c. le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e, ai sensi	
	dell'art. 2545 c.c., deve relazionare sui criteri seguiti	
	nella gestione sociale per perseguire lo scopo mutualistico.	
	Articolo 31 - Distribuzione di utili	
	31.1 Con la deliberazione dei soci che approva il bilancio,	

	il relativo utile netto è così distribuito:	
	- il 30% al fondo di riserva legale;	
	- la percentuale, che attualmente è del 3%, in base all'art.	
	11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	- un dividendo ai soci, in misura non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- un'ulteriore ed eventuale quota di utili può essere desti-	
	nata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventual-	
	mente istituite;	
	- il rimanente sarà devoluto ad un fondo di riserva straordi-	
	naria per scopi mutualistici, o a incremento gratuito del ca-	
	pitale sociale nei limiti di legge.	
	31.2 Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'e-	
	sistenza della società.	
	Art.32 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i	
	soci e la società, anche se promosse da amministratori e sin-	
	daci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano	
	per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale,	
	saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre mem-	
	bri, o da un Arbitro tutti nominati, entro trenta giorni dalla	
	richiesta fatta dalla parte più diligente, dalla Camera Ar-	
	bitrale di competenza nel cui ambito ha sede la società. I	

	tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presi-	
	dente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso	
	di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Pre-	
	sidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente,	
	il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la	
	società.	
	Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta	
	giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincola-	
	tivo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da o-	
	gni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito	
	del lodo.	
	Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola com-	
	promissoria le controversie nelle quali la legge preveda	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.	
	Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono	
	essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di	
	almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o	
	dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, e-	
	sercitare il diritto di recesso a sensi del precedente arti-	
	colo nel presente atto costitutivo.	
	Sez. VIII	
	Scioglimento e Liquidazione	
	Articolo 33 - Scioglimento e liquidazione	
	33.1 La cooperativa si scioglie al verificarsi di una delle	
	seguenti cause:	

	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-	
	venuta impossibilit� di conseguirlo, salvo che l'Assemblea	
	dei soci, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le	
	opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilit� di funzionamento o per la continuata	
	inattivit� dell'Assemblea dei soci;	
	d) in assenza di utili e riserve disponibili per liquidare la	
	quota del socio recedente;	
	e) per perdita del capitale sociale;	
	f) per deliberazione dell'Assemblea dei soci;	
	g) quando il numero dei soci diviene inferiore a 9, ovvero a	
	3 se persone fisiche, e l'ultimo socio non � reintegrato en-	
	tro un anno, in base all'art. 2522 c.c.	
	33.2 Con lo scioglimento della cooperativa, ai sensi	
	dell'art. 2514 c.c., sorge l'obbligo di devoluzione dell'in-	
	tero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale	
	e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione."	
	Non essendo, null'altro su cui deliberare e poich� nessuno	
	dei presenti ha preso la parola, sulle varie ed eventuali, il	
	Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore dodici	
	(12.00).	
	Il Presidente viene delegato a portare al presente atto e al-	
	l'allegato statuto sociale tutte le modifiche e integrazioni	

	o soppressioni richieste dal Conservatore del Registro delle	
	Imprese in fase di deposito per l'iscrizione.	
	Da ultimo il Presidente mi dichiara che procederà egli stesso	
	direttamente a presentare la domanda di iscrizione all'albo	
	esonero me Notaio da ogni attività in materia e da ogni	
	responsabilità al riguardo e che sussistono le condizioni per	
	l'iscrizione nell'albo delle cooperative a mutualità preva-	
	lente.	
	Le spese del presente atto è formalità a carico della so-	
	cietà, ammontano approssimativamente ad Euro 900,00 (euro no-	
	vecento/00).	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in	
	parte a macchina con nastro indelebile ai sensi di legge da	
	persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su undici fo-	
	gli per pagine quarantaquattro fin qui e ne ho dato lettura	
	al costituito che lo approva e lo conferma e con me Notaio lo	
	sottoscrive a norma di legge.	
	F/to: SPARACIO ANTONIO - BRUCATO MARIA MADDALENA NOTAIO - SI-	
	GILLO.	
	Registrato a Termini Imerese, Sez.Stacc. Petralia Sottana il	
	25 marzo 2005.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
	to su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 del DPR	
	445/2000 e successive modifiche che si trasmette ad uso Regi-	
	stro Imprese.	